

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 30-3540

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa regionale per l'autorizzazione del progetto di interrimento di tre tratti di linea a 220 kV, al fine di realizzare l'attestazione di tre elettrodotti aerei a 220 kV esistenti, dalla stazione elettrica "Martinetto" nella futura Stazione "Pellerina", in Comune di Torino.

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P20100002267 del 30 settembre 2010 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla realizzazione dell'attestazione di tre esistenti elettrodotti aerei a 220 kV (T.217, T.233, T299) dall'esistente stazione elettrica a 220 kV “Martinetto”, alla vicina futura S.E. a 220 kV “Pellerina”.

L'opera di prevista realizzazione è oggetto dell' Accordo programmatico ratificato il 27 febbraio 2008, che ha previsto il presente intervento quale opera di riequilibrio territoriale, al fine di eliminare l'attuale situazione di potenziale criticità relativa alla presenza di linee in altissima tensione che interferiscono con l'area del Parco urbano Mario Carrara.

L'intervento in oggetto consiste nella posa di tre terne in cavo (il cui tracciato si sviluppa in parallelo) soggette ad un'unica procedura amministrativa, in sostituzione dei tratti di elettrodotto aereo delle corrispondenti linee T. 299 a singola terna e T. 217-233 armate sulla medesima palificazione, comprese tra Via Pietro Cossa e la Stazione elettrica “Martinetto”. Le citate tre linee, organizzate su due palificate di previsto smantellamento, attraversano attualmente il Parco urbano Mario Carrara e costituiscono elementi di criticità nella fruizione delle aree a verde. L'intervento di interrimento interesserà i sedimi stradali di Via Pietro Cossa, la rampa di immissione su corso Regina Margherita, il controviale Sud dello stesso e, dopo aver attraversato il fiume Dora, insisterà sugli ambiti a parco in avvicinamento alla Stazione Pellerina in fase di cantiere. I tracciati interrati in progetto avranno lunghezze comprese tra i 1720 m a 1740 m circa.

E' inoltre prevista la demolizione, con successivo ripristino a verde delle aree oggi occupate dai sostegni delle citate linee. Il previsto intervento di riqualificazione dell'area si completerà sinergicamente con la demolizione della linea a 132 kV “Lucento–Martinetto” presente nell'area, ma oggetto di altra procedura autorizzativa, peraltro già conclusa.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 0006342 del 06/07/2011, ha chiesto alla Regione

Piemonte – Settore Programmazione Operativa - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale".

Successivamente, in data 12/10/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi, presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi della Legge n. 239/2004, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0020391 del 13/10/2011. Durante tale conferenza, il rappresentante del MiSe-DGERM non ha rilevato la sussistenza di criticità capaci di ostacolare il rilascio dell'autorizzazione dell'opera.

In attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università – Settore Politiche energetiche, investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una verifica circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 21 dicembre 2011, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto, nell'ambito di una prima valutazione dei suoi contenuti è stato sottolineato il carattere urbano del territorio interessato dall'intervento, evidenziando la possibile esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici lungo il tracciato in progetto, con la conseguente esigenza di verificare l'adozione delle opportune soluzioni mitigative.

Pertanto nel corso della Conferenza è stato acquisito il parere del rappresentante del Settore Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, che, considerata l'impossibilità di vincolare la destinazione delle aree interferite all'interno del parco urbano (nel tratto ricompreso tra l'attraversamento della Dora e la Stazione elettrica "Pellerina" in costruzione) ad un utilizzo che preveda una permanenza inferiore alle quattro ore, prescrive la mitigazione degli impatti derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici mediante la schermatura delle terne nel tratto indicato.

Allo stesso modo nel tratto iniziale di disallineamento della linea T.299 rispetto alle linee T.217 e T.233, non potendo escludere la permanenza prolungata di popolazione nell'area verde interferita, prescrive l'adozione di misure tecniche finalizzate a garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità. Richiede inoltre che il Proponente, in fase di progettazione esecutiva, fornisca la rappresentazione planimetrica delle "fasce di attenzione" (0,5 micro Tesla) riferite alle porzioni di tracciato ricomprese tra l'attraversamento della Dora e la Stazione elettrica Pellerina, nonché al tratto di disallineamento tra la linea T.299 e le linee T.217 e T.233.

Inoltre, nel corso della stessa Conferenza dei Servizi, si è dato atto dei seguenti contributi preventivi:

– la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economica montana e Foreste - Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, con nota n. 97720 del 19 dicembre 2011, rileva l'attraversamento da parte delle tre linee in progetto della Dora Riparia, nel tratto interferente con il ponte di c.so Regina Margherita. Ciò rilevato la Direzione Opere Pubbliche, ai sensi del RD 523/1904, per quanto di competenza, esprime il nulla osta all'esecuzione delle opere. Richiede inoltre, in base al regolamento regionale 14/R/2004 la trasmissione al Settore stesso, del provvedimento autorizzativo finale, al fine della dovuta regolarizzazione concessoria in merito all'interferenza dell'elettrodotto con la Dora Riparia;

– la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economica montana e Foreste – Settore Tecnico opere pubbliche, con nota n. 98522 del 20 dicembre 2011 evidenzia che non vi sono elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in oggetto. Per quanto attiene alle dismissioni richiede di stabilire, in sede di rilascio dell'Intesa regionale, il termine temporale di sei mesi per la dismissione delle stesse. Inoltre, al fine di aggiornare il catasto regionale delle linee elettriche richiede al Proponente di fornire i dati informatici relativi al tracciato dell'elettrodotto.

Successivamente sono stati acquisiti i seguenti pareri:

– il Settore Programmazione operativa della Regione Piemonte con nota n.970 del 12 gennaio 2012 esprime parere favorevole in merito al progetto proposto, dichiarando la conformità dell'intervento in oggetto alle prescrizioni delle norme e dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino a condizione che vengano acquisite le autorizzazioni di cui al DLgs 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico-ambientale e all'art. 31 della L.U.R. vigente in relazione alle classi di pericolosità geomorfologia IIIa(P) e IIIa1(P);

– il Settore Attività di Gestione e di Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 44354 del 21 dicembre 2011, valutato che l'intervento proposto pur essendo costituito in gran parte dalla posa di cavi interrati ascrivibili all'art. 3 della L.R. 32/08 del 01/12/2008 (opere che non necessitano di autorizzazione paesaggistica), prevede anche la rimozione di tralicci esistenti e opere di modifica del marciapiede e del parapetto del ponte sulla Dora, interventi per i quali risulta necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, rammenta che ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e s.m.i. l'autorizzazione comunale paesaggistica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 32/2008 e s.m.i., oltre al parere obbligatorio della Commissione locale del paesaggio dovrà preventivamente recepire il parere vincolante del Soprintendente. Ricorda, inoltre, che gli interventi dovranno essere conformi con il Piano paesaggistico regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt.13-14-16—18-26 e 33);

– la Direzione Ambiente, con nota n. 24/DB10.01 del 02/01/2012, constatando come l'intervento in oggetto permetta una significativa riqualificazione del contesto ambientale attualmente esistente, non rileva impatti significativi sulle componenti considerate; raccomanda altresì il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- relativamente alla fase di cantiere si dovrà avere cura di non danneggiare la vegetazione presente nell'area di intervento durante le lavorazioni, sia per quanto riguarda le alberature lungo Corso Regina che per quanto riguarda la vegetazione presente all'interno del parco che potrebbe essere interferita durante le operazioni di smantellamento della vecchia linea;

- dovrà essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di materiali di risulta; nel caso di smaltimento di materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere esplicitamente individuate in fase progettuale esecutiva;

- per quanto riguarda le aree di cantiere, nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, il terreno dovrà essere asportato e smaltito nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato;

- al termine dei lavori i siti di intervento dovranno essere tempestivamente ripristinati; nel caso si rendessero necessari impianti arboreo-arbustivi a seguito dell'eventuale danneggiamento di esemplari appartenenti alle alberature esistenti, dovranno essere impiegate esclusivamente le

medesime specie già presenti nelle alberature stesse, che dovranno essere messe a dimora secondo le consuete pratiche della forestazione urbana (tutori, pacciamature);

- per quanto riguarda gli inerbimenti da realizzarsi sulle superfici interferite dal cantiere, nelle aree di nuova formazione a seguito dello smantellamento dei tre sostegni di linea e nelle brevi tratte interessate dal passaggio del cavo all'interno del parco urbano, le specie da utilizzare per la semina dovranno essere esclusivamente autoctone e la composizione del miscuglio dovrà prevedere una maggiore percentuale di leguminose rispetto alle graminacee;
- relativamente alla demolizione dei tre sostegni di linea all'interno del parco urbano, nel caso in cui non fosse possibile la rimozione totale dei plinti al fine di non aggravare l'interferenza con l'habitat naturale, dovranno essere comunque demolite e asportate le parti fuori terra dei plinti stessi;
- si raccomanda che la progettazione definitiva – esecutiva contenga specifiche clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori, nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad es. tipologia di mezzi, stagionalità delle opere ecc.);
- in merito all'esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate.

– Arpa Piemonte – Dipartimento tematico radiazioni- con nota n. 0129796/sc21 del 30/12/2011 richiede che, nella fase di progettazione esecutiva, il Proponente fornisca l'ampiezza della “fascia di attenzione” corrispondente al valore di 0.5 micro tesla come previsto dalla D.G.R. 19-5515 del 2007. Il Dipartimento, valutando come non si possa vincolare la destinazione delle aree interferite all'interno del parco urbano ad un utilizzo che preveda la permanenza inferiore alle 4 ore giornaliere, prescrive di mitigare le emissioni di campo magnetico, nel tratto interno al Parco urbano, tramite schermatura che renda possibile il rispetto del valore di 3 micro Tesla anche sulla verticale delle linee. Stessa prescrizione di mitigazione dell'esposizione viene formulata per il breve tratto della linea T.299 che, all'ingresso su Corso Regina Margherita da via Pietro Cossa, si discosta dal tracciato della altre due terne;

– il Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali con nota 0385/DB1108 del 21 febbraio 2012 rileva come l'opera in progetto si collochi totalmente in ambiente urbano e non presenti particolari interferenze con il territorio rurale e con la fauna selvatica, richiede pertanto la piena applicazione delle misure di mitigazione e di recupero ambientale descritte nella “Relazione paesaggistica” allegata al progetto.

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti rumore, vibrazioni, qualità dell'aria, e segnatamente:

per la componente della qualità dell'aria

- per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti.

per la gestione degli inerti

▪ si prescrive che il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico venga adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scotico dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno. Si raccomanda uno smaltimento differenziato delle macerie derivanti dalla demolizione del tratto di linea esistente interessato dal progetto;

per la componente paesaggistica

▪ si prescrive infine che, al termine dei lavori, i cantieri vengano tempestivamente smantellati e venga effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento permette una significativa riqualificazione del contesto ambientale attualmente esistente nel tratto interferito nel Parco urbano Mario Carrara, che risulta di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;
vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;
vista la DGR n. 54-1625 del 28 febbraio 2010;

la Giunta regionale,

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto la costruzione ed esercizio di tre tratti di linea a 220 kV in cavo interrato, al fine di realizzare l'attestazione di tre linee aeree a 220 kV esistenti dalla Stazione elettrica "Martinetto" nella vicina Stazione "Pellerina" in fase di realizzazione.

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;
 2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;
 3. dell'impegno da parte del proponente a completare gli interventi di dismissione e recupero delle linee esistenti di previsto smantellamento, con ripristino dei luoghi, entro sei mesi dall'entrata in esercizio del nuovo elettrodotto in progetto, nonché a fornire i dati informatici relativi al tracciato della linea realizzata, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Torino e alla società Terna S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)